



*Prefettura di Asti*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Prot. n. 22206 /R.Inc/Area I PC

22 luglio 2019

Al	Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale	ASTI
Ai	Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia	LORO SEDI
Al	Sig. Questore	ASTI
Al	Sig. Comandante Provinciale Carabinieri	ASTI
Al	Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza	ASTI
Al	Sig. Comandante Provinciale Vigili del Fuoco	ASTI
Al	Sig. Comandante Sezione Polizia Stradale	ASTI
Al	Sig. Direttore Sanitario ASL AT	ASTI
Al	Sig. Responsabile Servizio Emergenza Sanitaria 118	ALESSANDRIA
Al	Sig. Capo Compartimento ANAS	TORINO
Al	Sig. Direttore di Esercizio della SATAP	TORINO
Al	Sig. Direttore di Esercizio della Società Autostrada Asti-Cuneo	TORTONA
Al	Sig. Responsabile della Protezione Aziendale RFI	TORINO
Al	Sig. Referente Provinciale Corpo Volontari AIB del Piemonte	VESIME

OGGETTO: Indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2019.

Come noto, il fenomeno degli incendi - siano essi boschivi che di c.d. "interfaccia" - si ripete ogni anno causando ingenti danni in termini economici ed ecologici, ma anche, in alcuni casi, rischi per le popolazioni residenti.

Peraltro, a livello nazionale, la campagna estiva antincendi boschivi del 2018 - a differenza della precedente, tra le più impegnative dell'ultimo decennio - non ha fatto registrare situazioni di particolare criticità; infatti i dati statistici evidenziano una significativa diminuzione sia del numero degli incendi, sia dell'estensione delle superfici boscate percorse dal fuoco, con conseguente diminuzione delle richieste di concorso della flotta aerea antincendio dello Stato da parte di Regioni e Province Autonome.

Anche il Ministero dell'Interno ha, comunque, inteso richiamare l'attenzione sulle **"Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti"** per la corrente stagione estiva emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il cui termine, stabilito ai sensi del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è fissato, come ogni anno, salvo proroghe, al 30 settembre.

Tali "Raccomandazioni", così come ogni ulteriore utile **documentazione in materia**, consultabili sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile all'indirizzo [www.protezionecivile.gov.it](http://www.protezionecivile.gov.it), nella sezione dedicata all'argomento ("Attività sui rischi/Rischio incendi" ovvero "Media e comunicazione/Dossier"), sono dirette ad assicurare l'adozione, in modo coordinato, di tutte le iniziative e attività necessarie a prevenire e a fronteggiare efficacemente



*Prefettura di Asti*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**ogni situazione di emergenza** e sono frutto del proficuo confronto tra tutte le strutture coinvolte nell'attività AIB, proseguito al termine della campagna 2018.

In tale contesto, durante la seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 11 luglio scorso, è stata condivisa l'esigenza di intensificare **l'attività di controllo da parte delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali**.

Sebbene la tipologia di rischio non sia di particolare rilievo in questa provincia, tant'è che la maggior parte dei Comuni del territorio provinciale sono collocati nella categoria con indice di basso rischio incendio, i positivi risultati fatti registrare nel corso degli ultimi anni suggeriscono comunque di **non abbassare la guardia** e proseguire nella **strategia** intrapresa, **incentrata su una stretta collaborazione fra le varie componenti istituzionali** e tra queste e quelle altrettanto fondamentali del **volontariato**.

In tale prospettiva, si richiama l'attenzione di tutti i soggetti in indirizzo sulle recenti disposizioni normative in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, recate dal D.Lgs. n. 177 del 2016 che, in attuazione alla delega conferita al Governo dall'art. 8, commi 1, lett. a) e 5, della Legge n. 124 del 2015, hanno ridefinito il quadro delle competenze statali in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, trasferendo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le attribuzioni già spettanti al soppresso Corpo Forestale dello Stato.

Particolare attenzione, come di consueto, dovrà essere posta da parte dei soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati, affinché contribuiscano a **porre in essere ogni azione a carattere preventivo mirata alla riduzione**, anche potenziale, **del rischio** di innesco e propagazione degli incendi boschi, **con priorità per le infrastrutture strategiche, le reti viarie** (stradali, autostradali e ferroviarie) **e le aree di pregio ambientale e naturalistico**, per una pronta azione di **rimozione della vegetazione erbacea** lungo i percorsi e per un'adeguata cura dei terreni incolti ed abbandonati prossimi alle aree antropizzate.

Sarà quindi necessario che gli Enti Locali effettuino un attento monitoraggio del territorio, promuovendo e predisponendo tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei per un'adeguata prevenzione del fenomeno con interventi di sfalcio e rimozione della vegetazione erbacea lungo le tratte stradali di competenza, con particolare attenzione ai gerbidi ed emettano ordinanze nei confronti dei privati proprietari, per la pulizia dei terreni.

In tal senso, di particolare utilità e sicura efficacia può risultare il ricorrere a **campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sui corretti comportamenti** da tenere sia nelle attività all'aria aperta che nei lavori agricoli, nel **rispetto delle normative in materia siano esse nazionali che regionali**.

Inoltre, secondo quanto disposto dalla **Legge Regionale 22/2016 "Norme in manutenzione del territorio"**, lo scorso mese di maggio la Regione Piemonte ha approvato i **requisiti minimi per i regolamenti comunali di polizia rurale** in relazione alla manutenzione del territorio. All'uopo l'Amministrazione Provinciale sta predisponendo un **"Regolamento tipo"**, che prossimamente,



## *Prefettura di Asti*

### *Ufficio territoriale del Governo*

verrà trasmesso a tutti i Comuni, nel quale i citati richiami ai proprietari di fondi e terreni potranno essere, pertanto, utilmente inseriti.

Dal canto loro, come appare fondamentale, le Forze di Polizia vorranno **intensificare l'attività di vigilanza e repressione** in ordine ad **atti che possano determinare l'innescò di incendi**, nonché, al verificarsi degli eventi, **l'attività info-investigativa** volta ad **identificare gli autori** dei medesimi così come richiamato nel corso della citata riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Al riguardo si rammenta la necessità di un **costante aggiornamento delle Pianificazioni comunali ed intercomunali di protezione civile**, con riferimento allo **specifico rischio "incendi boschivi"**, e con particolare riferimento al rischio derivante dagli **incendi di interfaccia**, in modo da individuare efficaci procedure di allertamento del Sistema locale di protezione civile e di mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio nonché di informazione alla popolazione al verificarsi di incendi. Particolare attenzione dovrà essere rivolta, altresì, alla specifica pianificazione relativa a eventuali insediamenti, infrastrutture ed impianti turistici anche temporanei, posti in prossimità di aree boscate o comunque suscettibili all'innescò. Analoga azione di impegno andrà rivolta ai fini del completamento e dell'aggiornamento da parte dei Comuni del Catasto delle aree percorse dal fuoco, con la conseguente applicazione dei vincoli previsti dalla legge.

In tale contesto, si ribadisce quindi, quanto innanzi già espresso circa l'utilità del ricorso da parte dei Sindaci, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 54 del TUEL, ad **apposite ordinanze a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana**, al fine di prevenire fenomeni di illegalità diffusa ovvero comportamenti di inerzia dei proprietari di terreni e dei conduttori dei fondi che possano danneggiare il patrimonio pubblico e privato, così come previsto nel DM 8 agosto 2008.

In proposito, nel richiamare la normativa di settore, **si trasmette l'allegato documento** elaborato dal locale Gruppo Carabinieri Forestale, nel quale oltre a citare le norme che regolano la materia vengono **sintetizzati divieti ed eventuali possibili deroghe**, previsti dalla legislazione corrente.

In ultimo, vale la pena ricordare che per il territorio provinciale così come per quello regionale la **stagione maggiormente a rischio** per gli incendi è quella **invernale**, da novembre a marzo. Proprio in questo periodo solitamente la Regione Piemonte dichiara, con **Determinazione Dirigenziale**, lo stato di **massima pericolosità per gli incendi boschivi** sul proprio territorio.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL PREFETTO  
Terribile

## **PROTEZIONE DAGLI INCENDI BOSCHIVI**

Riferimenti normativi:

- Legge 21.11.2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)
- Legge regionale 04.10.2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353)
- D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
- R.D. 773/1931 (TULPS)
- Normativa di attuazione dell'Accordo di Programma per il risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano.

Occorre prima di tutto verificare se la Regione abbia dichiarato o revocato (tramite apposita Determina Dirigenziale) lo **stato di massima pericolosità incendi boschivi** e se tale stato riguardi l'intero territorio regionale o solo parte di esso.

Le relative DD sono consultabili sul sito della Regione Piemonte, area tematica "Protezione Civile, Difesa del suolo ed Opere Pubbliche" (attualmente al link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile>); la medesima informazione può essere richiesta agli uffici delle amministrazioni competenti, ad. es. i Comandi dei Carabinieri Forestali.

### **IN PRESENZA DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI:**

In qualsiasi periodo dell'anno:

- È ovunque vietata la combustione di residui vegetali agricoli e forestali<sup>1</sup>;
- è vietato compiere, entro una distanza di **100 metri** dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, operazioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio: accensione fuochi, brillamento mine, utilizzo apparecchi a fiamma o elettrici per taglio metalli, utilizzo motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- non sono consentite deroghe al divieto di accensione di fuochi a meno di 100 metri dai terreni boscati, arbustivi, pascolivi;
- è vietato generare fiamme libere non controllabili nel tempo e nello spazio.

### **IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI:**

**1) Periodo 1 novembre – 31 marzo:**

- a) È vietato l'abbruciamento, su tutto il territorio regionale, di materiale vegetale (paglia, sfalci e potature, materiale vegetale derivante dalle normali attività agricole e selvicolturali);
- b) È vietata l'accensione di fuochi in terreni boscati, arbustivi o pascolivi, fino a una distanza inferiore a **50 metri** da essi;

Sono consentite deroghe al divieto di cui al punto b), solo dall'alba al tramonto ed in assenza di vento, per:

- accensione di fuochi per attività turistico-ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate da Enti locali, altre amministrazioni o privati;
- accensione di fuochi da parte di coloro che per lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
- accensione di fuochi legati alla tradizione culturale o di fuochi d'artificio, anche in ore notturne, previa autorizzazione del Sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

## 2) Periodo 1 aprile – 31 ottobre:

È vietata l'accensione di fuochi in terreni boscati, arbustivi o pascolivi, fino a una distanza inferiore a **50 metri** da essi.

Sono consentite **deroghe** a tale divieto, solo dall'alba al tramonto ed in assenza di vento, per:

- l'abbruciamento di materiale vegetale, effettuato nel luogo di produzione, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità non superiori a 3 metri steri/ ha /giorno;
- accensione di fuochi per attività turistico-ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate da Enti locali, altre amministrazioni o privati;
- accensione di fuochi da parte di coloro che per lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
- accensione di fuochi legati alla tradizione culturale o di fuochi d'artificio, anche in ore notturne, previa autorizzazione del Sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

In tutti i casi di deroga il luogo in cui viene acceso il fuoco deve essere preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto; i medesimi fuochi devono essere sorvegliati fino a totale esaurimento della combustione.

In sintesi, l'abbruciamento di materiale vegetale è possibile solo nel periodo 1 aprile-31 ottobre, al di fuori dello stato di massima pericolosità incendi boschivi e solo se effettuato secondo le modalità previste dalla legge.

I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale possono, in relazione a particolari condizioni ambientali, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali di polveri sottili, sospendere, differire o vietare la deroga relativa all'abbruciamento del materiale vegetale in piccoli cumuli, come sopra specificato.

### Note

<sup>1</sup> Divieto previsto dall'art. 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)

---

### Divieti relativi all'abbruciamento delle stoppie

Divieto di dar fuoco alle stoppie nei campi fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai Regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza di Regolamenti è vietato dar fuoco nei campi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

### Vincoli sulle aree percorse dal fuoco

Sui pascoli e sulle zone boscate percorse dal fuoco operano vincoli alle attività ed opere che su di essi si possano compiere, per periodi variabili da 5 a 15 anni successivi all'incendio, riguardanti: il cambiamento di destinazione, le opere di rimboschimento, la realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, il pascolo e l'esercizio della caccia. Da ciò deriva l'importanza, da parte dei Comuni, di provvedere all'aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco.